

*Effetti del disconoscimento preventivo della firma apposta su scrittura privata
non ancora depositata in giudizio*

Corte Appello Bologna, Pres. De Rosa rel. est. Morlini; sentenza 13/3/2026, n. 737/2026.

**Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in giudizio del documento -
Idoneità ad impedire il riconoscimento tacito - Condizioni.
Artt. 214, 215 c.p.c., 2702 c.c.**

*Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in
giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia
certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un
elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia.*

N. R.G. 107/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile**

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Giuseppe De Rosa
dott.ssa Antonella Allegra
dott. Gianluigi Morlini**

**Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **107/2023** promossa da:

**G. IN PROPRIO E QUALE EREDE DI DI S. ANTONINO DI S. *
L. IN PROPRIO E QUALE EREDE DI DI S. ANTONINO P. ***

APPELLANTI

contro

ANNA F. (*

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/1/2026.

Appellante: Piaccia alla Ecc.

Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in riforma parziale della sentenza n. 2224/2022 resa inter partes in data 16/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Bologna Sez. II Civile, Giudice Dott. Carolina Gentili, nel procedimento rubricato con il n. 8622/2019 di Ruolo Generale, pubblicata in data 06/09/2022, notificata in data 12/12/2022.

IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare che F. Anna, in proprio, mediante operazioni di prelievo di danaro contante dal conto corrente n. *, acceso presso l'Istituto bancario CARISBO - Filiale di Ozzano dell'Emilia, a cui era collegato il conto deposito e titoli n. 5*, eseguite allo sportello dell'istituto bancario, si è appropriata della complessiva somma di euro 77.300,00 di proprietà dei cointestatari del medesimo conto sig.ri G. Di S., Antonino Di S. e L. P., o della diversa somma ritenuta accertata;

- accertare e dichiarare inoltre che il *de cuius* Felice Di S., mediante operazioni di giroconto dal conto corrente, a firma disgiunta, cointestato con gli odierni attori n. 5101/0740/1046, acceso presso l'Istituto bancario CARISBO - Filiale di Ozzano dell'Emilia, a cui era collegato il conto deposito e titoli n. * verso il proprio conto corrente cointestato con la moglie Anna F. (conto corrente n. 1541, poi estinto nel 2013, e sostituito dal conto corrente n. 5038/1000/4234, entrambi in essere la Carisbo Filiale di O.G. (BO), e mediante operazioni di emissione di assegni circolari a proprio favore, si è appropriato della complessiva somma di € 46.601,48, eccedente la quota di sua spettanza sulle somme di proprietà comune con gli odierni attori, anche quali eredi legittimi del *de cuius* Antonino Di S., e depositate nel conto corrente e nel conto deposito e titoli di cui sopra, o della diversa somma ritenuta di giustizia; e per l'effetto condannare F. Anna, in proprio e quale erede unica di Felice Di S. alla restituzione in favore degli odierni attori delle seguenti rispettive somme: in favore di G. Di S., in proprio, della somma di euro 42.633,83; in favore di G. Di S., *jure successionis*, della somma di euro 21.104,42; in favore di L. P., in proprio, della somma di euro 39.058,83; in favore di L. P., *jure successionis*, della somma di euro 21.104,46, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni sino all'effettivo pagamento, o della diversa somma ritenuta di giustizia.

IN VIA SUBORDINATA

- accertare e dichiarare che il *de cuius* Felice Di S., mediante operazioni di prelievo di danaro contante dal conto corrente n. 5101/0740/1046, acceso presso l'Istituto bancario CARISBO - Filiale di Ozzano dell'Emilia, a firma disgiunta, a cui era collegato il conto deposito e titoli n. *, eseguite allo sportello dell'istituto bancario per il tramite della delegata Anna F., nonché mediante operazioni di giroconto dal medesimo conto corrente verso il proprio conto corrente cointestato con la moglie Anna F. (conto corrente n. 1541, poi estinto nel 2013, e sostituito dal conto corrente n. *, entrambi in essere la Carisbo Filiale di O.G. (BO), e mediante operazioni di emissione di assegni circolari a proprio favore, si è appropriato della complessiva somma di € 107.426,48, eccedente la quota di sua spettanza sulle somme di proprietà comune con gli odierni attori, anche quali eredi legittimi del *de cuius* Antonino Di S., e depositate nel conto corrente e nel conto deposito e titoli di cui sopra o della diversa somma ritenuta accertata; e per l'effetto

- condannare F. Anna, quale erede unica del *de cuius* Felice Di S. alla restituzione in favore degli odierni attori delle seguenti rispettive somme: in favore di G. Di S., in proprio, della somma di euro 37.142,16; in favore di G. Di S., *jure successionis*, della somma di euro 18.358,58; in favore di L. P., in proprio, della somma di euro 33.567,16; in favore di L. P., *jure successionis*, della somma di euro 18.358,58, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni sino all'effettivo pagamento.

IN OGNI CASO

Porre a carico di Anna F. le spese di lite e di c.t.u. per il primo grado di giudizio.

Con vittoria di spese e compensi per il secondo grado di giudizio.

Appellata:

Ogni contraria eccezione e deduzione respinta

rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri G. Di S., Laura P., anche quali eredi di Antonino Di S., e tutte le domande ivi contenute nei confronti della sig.ra Anna F. in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado.

Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, ed accessori come per legge; oltre spese di ctu e ctp, del giudizio di merito e del ricorso per sequestro preventivo rigettato.

FATTO

La controversia trae origine dalla domanda proposta al Tribunale di Bologna da L. P. e G. Di S., in proprio e nella qualità di eredi di Antonino Di S., nei confronti di Anna F., in proprio e nella qualità di erede di Felice Di S..

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che la convenuta, rispettivamente nuora e cognata (in quanto vedova di Felice Di S., figlio di L. P. e fratello di G.) ed il di lei marito, avevano effettuato operazioni e prelievi indebiti sul conto corrente cointestato tra i componenti del nucleo familiare Di S. (*id est* Antonino, la moglie L. P., i figli G. e Felice): per tali motivi, hanno domandato la condanna della convenuta alla restituzione di poco meno di 124 mila euro (in favore di G. Di S. € 42.633,83 in proprio ed € 21.104,42 *iure successionis*, in favore di L. P. € 39.058,83 in proprio ed € 21.104,46 *iure successionis*), asseritamente indebitamente prelevati dal conto, ormai estinto, deducendo l'assenza di una rituale delega ad operare sul conto stesso.

Costituendosi in giudizio, ha resistito Anna F., argomentando di avere avuto una delega bancaria datata 26/1/1999 ad operare sul conto, regolarmente firmata da tutti i cointestatari (in un periodo storico in cui non era revocata in dubbio la capacità di intendere e di volere della signora P., poi scemata: cfr. perizia del professor Ariatti nell'ambito del procedimento penale che ha coinvolto le parti); e di avere utilizzato i prelievi ed i versamenti, così come noto a tutti i cointestatari, per i pagamenti relativi all'attività dell'impresa familiare in cui i cointestatari stessi erano coinvolti nell'esercizio di un'attività di ristorazione, nonché per le esigenze dei coniugi Di S.-P., curate esclusivamente dalla convenuta e dal marito in assenza di qualsiasi interessamento da parte dell'attore G. Di S..

Il Tribunale, dopo avere istruito la causa anche con l'esame di testi e con una CTU contabile, ha ritenuto valida ed efficace la delega conferita alla F. per operare sul conto, in quanto sottoscritta da tutti i cointestatari ed in quanto tardivo il disconoscimento della firma operato da Di S.; ha ritenuto il conto alimentato esclusivamente da versamenti dei coniugi Di S.-P., con la conseguenza che G. Di S. non poteva vantare alcun diritto *iure proprio* alla restituzione, ma solo un diritto nella sua qualità di erede del padre Antonino; ha ritenuto che la delega ad operare sul conto configurasse un mandato da parte dei correntisti a favore della F., perché potesse prelevare (solo) per la gestione dell'impresa familiare e dei suoceri; ha ritenuto che, sulla base della documentazione agli atti e della CTU, la convenuta non avesse giustificato prelievi, con riferimento alle quote di spettanza degli attori, per l'importo di € 7.769,68, ed ha quindi condannato la convenuta a pagare agli attori tale somma; ha compensato tra le parti le spese di lite e di CTU, tenendo presente sia l'accoglimento della domanda di pagamento per un importo più che marginale rispetto alla domanda di oltre 123 mila euro, sia il fatto che in corso di causa la difesa attorea aveva rifiutato una proposta transattiva della convenuta relativa al pagamento di 10 mila euro, e quindi di una somma addirittura maggiore di quella poi oggetto della sentenza di condanna.

Avverso la sentenza interpongono il presente appello G. Di S. e L. P., affidandosi a cinque motivi.

Essendo applicabile il rito anteriore alla cd. Riforma Cartabia, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi con modalità cartolare *ex art. 127 ter c.p.c.*, con concessione dei termini di legge per le difese finali nella misura minima di venti giorni per conclusionali ed ulteriori venti per repliche.

DIRITTO

a1) Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuta valida ed efficace la delega ad operare sul conto conferita alla F., giudicando tardivo il disconoscimento di firma operato da G. Di S..

La tesi dell'appellante è infatti che, già prima del deposito della delega da parte della F. in sede di comparsa di risposta, Di S. aveva operato un disconoscimento preventivo fin dall'atto di citazione e prima ancora della produzione del documento, di talché il successivo disconoscimento operato con le memorie istruttorie deve essere considerato come una non necessaria reiterazione di un disconoscimento già in precedenza effettuato.

Il motivo non è accoglibile, atteso che, così come rilevato dal Tribunale ed eccepito fin dal primo grado dalla convenuta, il disconoscimento è tardivo.

E' ben vero, infatti, che la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il disconoscimento preventivo di una firma apposta su scrittura non ancora depositata in giudizio, ma ciò solo ove "*vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti*", come ad esempio è accaduto, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, laddove la scrittura era stata presentata nel giudizio arbitrale avviato prima della fase giurisdizionale, era stata tenuta presente nel lodo poi impugnato ed era stata disconosciuta nell'atto di impugnazione del lodo, sicché tra le parti "*non sussisteva dubbio alcuno e sulla specifica individuazione della scrittura oggetto di disconoscimento*" (Cass. n. 6890/2021).

E' quindi la stessa Cassazione che chiarisce come il disconoscimento preventivo sia ammissibile non sempre, ma solo nel caso della "*peculiarità della fattispecie*" integrata dalla già citata certezza del riferimento ad una scrittura specificamente individuata, determinata e conosciuta dalle parti.

Solo così può essere rispettata la sequela logica, lumeggiata dal dettato dell'articolo 215 c.p.c., secondo la quale vi è necessità di conoscere l'elemento documentale probatorio addotto dalla controparte prima di effettuare il disconoscimento, perché il disconoscimento preventivo è ammissibile solo quando già si è a conoscenza del dato probatorio documentale che controparte utilizzerà in causa; e nel caso esaminato dalla Cassazione addirittura già utilizzato in causa nella fase arbitrale che aveva dato origine all'impugnazione del lodo.

Così non è nel caso che qui occupa.

In sede di citazione G. Di S. precisò semplicemente che "*non sottoscrisse mai alcuna delega di fronte all'Istituto bancario in favore dell'odierna convenuta*", ciò che in tutta evidenza costituisce semplicemente la negazione dell'avvenuto conferimento di una delega, ma non già il disconoscimento di uno specifico documento, predeterminato, già noto e conosciuto dalle parti.

Consegue che, pur condividendo il sopra illustrato orientamento relativo alla possibilità di disconoscimento preventivo di uno specifico documento senza necessità di ribadire tale disconoscimento una volta prodotto il documento stesso, nel caso che qui occupa non può ritenersi avvenuto un rituale disconoscimento preventivo per la più volte indicata mancata indicazione di una scrittura predeterminata. Risulta quindi disatteso il precetto di cui all'articolo 215 c.p.c., a tenore del quale Di S. avrebbe dovuto disconoscere "*la scrittura prodotta in giudizio*" contro di lui "*nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione*": emerge infatti *per tabulas* che nulla Di S. ha dedotto in udienza dopo la produzione, e parimenti nulla ha dedotto nella successiva memoria *ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. razione temporis* vigente, solo successivamente operando il (a quel punto tardivo) disconoscimento nella memoria *ex articolo 183 comma 6 n. 3 c.p.c.*

a2) Con il secondo motivo, si appella la sentenza nella parte in cui ha affermato che, non avendo G. Di S. contribuito ad alimentare il conto, egli vanta un diritto solo *iure hereditario* e non già anche *iure proprio* sulle somme transitate.

Il motivo è però manifestamente infondato.

E' infatti facile replicare che, avendo la stessa difesa riconosciuto l'assenza di versamenti sul conto da parte del Di S., ciò di per sé già integra il superamento *ex articolo 1298 comma 2 c.c.* della presunzione di contitolarità, non potendosi certo presumere la volontà di donare ai cointestatari sostanzialmente

invocata dall'appellante, anche con un non agevolmente intellegibile riferimento all'articolo 832 c.c. in tema di proprietà (cfr. pag. 19 appello): ove si ritenesse, con la difesa appellante, che il semplice versamento su un conto cointestato comporti la comproprietà del denaro, per tutti i conti cointestati vi sarebbe sempre e comunque la contitolarità delle somme, prescindendo dall'origine della provvista, ciò che all'evidenza travolgerebbe il senso e la lettera del dato normativo.

a3) Con il terzo motivo, ci si duole della sentenza nella parte in cui ha affermato che la delega era stata conferita ad Anna F. per consentirle di prelevare il danaro per la gestione dell'impresa familiare. Anche questo rilievo non merita consenso.

Va sul punto innanzitutto premesso che è del tutto e manifestamente implausibile ritenere che, per tanti anni, la F. si sia concretamente occupata di tutte le incombenze dell'impresa familiare ed abbia provveduto ai relativi pagamenti sia con il conto aziendale sia con il conto oggetto di causa, senza l'autorizzazione degli interessati all'impresa familiare, ossia gli odierni appellanti, che mai hanno lamentato alcunché nonostante le operazioni emergessero dagli estratti conto bancari relativi al conto corrente del quale erano contitolari.

Può quindi ritenersi, già sotto il profilo presuntivo, che in base a quanto sopra la prova dell'incarico di gestire le incombenze dell'impresa familiare sia ricavabile ex art. 2729 c.c., tenuto anche conto che in assenza di tale finalità, la delega ad operare sul conto firmata da tutti i cointestatari sarebbe stata priva di senso e logica.

In ogni caso, la prova è altresì chiaramente emersa dall'istruttoria testimoniale:

- teste Omar C., non parente, indifferente, che conosce le parti da oltre 30 anni: *“Confermo che Anna F. è stata sempre attiva nella gestione e conduzione economica dell'attività insieme al marito Felice Di S.... confermo che Anna F. ha ricevuto incarico da parte degli attori di gestire l'amministrazione dell'impresa familiare... mi risulta che l'incarico di gestione dell'attività nel periodo 1993-2018 è stato conferito alla F. verbalmente... vero che Anna F., gestiva i pagamenti per l'impresa familiare anche attingendo dal conto corrente Carisbo di cui è causa, con prelevamenti e giroconti e quindi o pagava in contanti alla posta o alla banca o versava le somme nel conto aziendale dell'impresa familiare presso la Banca di Bologna e da qui effettuava i pagamenti: es. imposte, contributi inps, utenze, ecc., come dai documenti 9-70 che si rammostrano... Anna F. gestiva i pagamenti per l'impresa familiare”*;
- teste Fabio Tanaglia, Responsabile della Confcommercio Ascom e consulente dell'impresa familiare, che ha confermato tutta la narrativa della convenuta in ordine ai pagamenti relativi all'impresa familiare, asserendo che *“Anna F. effettuava tutti i pagamenti dell'impresa familiare... ho potuto verificare dei versamenti da tale conto sul conto della Banca di Bologna, banca aziendale... gli f24 venivano redatti da Ascom e pagati dalla F. che riportava le quietanze a Ascom”*.

a4) Con il quarto motivo, si deduce l'erroneità della sentenza laddove giustifica l'importo prelevato da Anna F. di € 54.887,96 come spese per accudimento dei suoceri.

In particolare, si argomenta che tra tali spese sono state erroneamente incluse quelle del canone di locazione e delle utenze dell'appartamento posto sopra al locale della trattoria gestita dalle parti nel periodo 2007-2014, nonostante in realtà i suoceri non abitassero in tale immobile, utilizzato invece come *“dispensa e magazzino della trattoria”*.

Il motivo non persuade, essendo per un verso inconducibile e per altro verso infondato.

E' inconducibile perché, anche laddove l'immobile fosse stato adibito non già ad abitazione dei coniugi Di S.-P., ma a dispensa e magazzino della trattoria, le spese effettuate dalla convenuta sarebbero comunque giustificate per la gestione dell'impresa familiare.

E' infondata perché il fatto che i suoceri della resistente vivessero nell'appartamento in questione sopra la trattoria, nonostante la residenza fosse ad O.G. (Bo), è comprovato dal teste Omar C.: *“Vero che Felice Di S., per meglio accudire i genitori, li fece trasferire dal loro immobile sito ad O.G. in un appartamento posto al piano superiore della trattoria 'La Bianchina'; ciò avvenne, dal 1993, tutte le settimane, dal venerdì alla domenica; dal 2014, i genitori si trasferirono nel suddetto appartamento stabilmente... Vero*

che, nel periodo dal 1993 al 2018, le bollette del suddetto appartamento, sito sopra la trattoria, venivano pagate dalla F. all'ufficio postale in contanti, con denaro prelevato dal conto Carisbo di cui è causa... Mi risulta che la F. si occupava del pagamento delle bollette dell'appartamento sopra la trattoria dal 1993 al 2018".

La circostanza è di fatto confermata anche dalla deposizione del teste dell'appellante Ludmila B.: "i genitori Di S. e P. dal 2005 tornavano a casa ad O.G. il lunedì ed il martedì perché erano i giorni di chiusura della trattoria".

Deve quindi ritenersi superata e recessiva la diversa deposizione della teste Maria G., che in quanto moglie dell'appellante G. Di S., va considerata meno attendibile rispetto a quelle dei testi pienamente indifferenti quali i due sopra indicati.

Nessun dubbio, poi, vi è in ordine al fatto che con il conto corrente per cui è causa la convenuta ha effettivamente provveduto ad occuparsi della situazione personale e organizzativa dei suoceri: per il teste C., è "vero che la F. dal 1993 al 2018 si occupò di tutte le necessità dei coniugi Di S. Antonino e P. L., quali ad esempio: bollette enel, Hera, Lemca, IMU, ecc... confermo che Anna F. dal 1993 al 2018 si è occupata di tutta la gestione amministrativa e personale (visite mediche, spesa quotidiana, recupero fisico della P. post ictus e rottura del braccio) dei coniugi Di S.-P.", posto che G. Di S. se ne è completamente disinteressato ("è vero, l'ho verificato personalmente").

Sul punto neppure risulta concretamente proposto appello, atteso che il quarto motivo, come visto, riguarda solo l'imputazione delle spese relative all'immobile sopra la trattoria, ritenuto non coincidente l'abitazione dei coniugi Di S.-P..

a5) Con il quinto ed ultimo motivo, si assume la pretesa non condivisibilità della sentenza laddove dispone la compensazione delle spese di lite e di CTU.

La censura è però in tutta evidenza inconsistente.

Invero, l'accoglimento della domanda attorea per un importo pari al solo 6,2 % di quello domandato (e cioè € 7.769 rispetto ad € 124.000), integra già di per sé una forma di relevantissima soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, ovvero di accoglimento dell'unica domanda per un importo sensibilmente inferiore sotto il profilo quantitativo a quello domandato).

Inoltre, la compensazione totale è ulteriormente giustificata ex articolo 91 comma 1 ultima parte c.p.c., dal fatto che l'appellante ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata dalla attuale appellata all'udienza di primo grado del 26/11/2019 per l'importo di € 10.000, e quindi per un importo ancora maggiore rispetto a quello ritenuto poi dovuto dalla sentenza qui appellata.

b) In ragione di quanto sopra, l'appello va integralmente rigettato.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico dei soccombenti appellanti, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte appellata, tenendo a mente un valore prossimo ai medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Si dà atto che, essendo l'impugnazione stata integralmente respinta, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 D.Lgs. n. 196/2003, si dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello;

- condanna G. Di S. e L. P., in solido tra loro, a rifondere a Anna F. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- dà atto che susS.no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 11/3/2026
Bologna, 12/3/2026

Il Consigliere estensore
dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente
dott. Giuseppe DE ROSA

